

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	213

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico « Quota cento » con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile »	209
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	214
5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di <i>car design</i> e ingegneria <i>automotive</i> Italdesign	210
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	215
5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria	210
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	216
5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro	211
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	217
INTERROGAZIONI:	
5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori	211
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	218
5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali	211
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	219

5-03899 Scotto: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane	212
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2420, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1-*bis* introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010 (« Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »). I nuovi istituti sono gli incarichi post-doc e gli incarichi di

ricerca. La finalità dichiarata della disposizione è quella di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Riforma delle classi di laurea ».

L'articolo 22-*bis* prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare contratti a tempo determinato, denominati « incarichi post-doc », finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. La stipula degli incarichi post-doc è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Il nuovo istituto contrattuale è introdotto « fermo quanto previsto dall'articolo 22 », il quale ha per oggetto i contratti di ricerca. I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai

fini della formazione delle relative graduatorie. Si dispone inoltre che l'importo del trattamento economico relativo all'incarico post-doc è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L'articolo 22-ter prevede che gli stessi soggetti che possono stipulare contratti relativi ad incarichi post-doc, possono conferire « incarichi di ricerca ». Tali incarichi sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un *tutor*. I destinatari sono i giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Si prevede che l'importo del trattamento economico relativo agli incarichi in questione è determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto ministeriale. Riguardo all'ambito previdenziale, si prevede che i soggetti in esame siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS. Si dispone che gli incarichi conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente. In particolare, al comma 1, si consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. Al comma 2 si prevede la costituzione di un elenco regionale, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone

che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria accettano ovvero rifiutano la sede scolastica loro assegnata entro cinque giorni dalla data di assegnazione, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. Il comma 3 dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell'ambito della quota di posti da assegnare per scorrimento delle graduatorie pregresse, le frazioni di posto sono arrotondate, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5. Il comma 4 statuisce che le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025. Il comma 4-bis chiarisce che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate ai sensi del comma 1 sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023. Il medesimo comma, inoltre, proroga sino al suo esaurimento la graduatoria relativa alla procedura straordinaria indetta con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ne prevede l'utilizzo a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

L'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza.

L'articolo 3-bis interviene sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei canoni di locazione all'INAIL per gli interventi da quest'ultimo ente realizzati nell'ambito del programma di iniziative di elevata utilità sociale di cui alla legge di bilancio 2018. In particolare, si circoscrive l'ambito materiale della norma ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto.

L'articolo 3-septies interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale

investimento in particolare in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziato, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di credito di imposta, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.

L'articolo 3-*novies* istituisce il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 per il reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.

L'articolo 7 estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'anno scolastico 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 9 modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura.

L'articolo 9-*ter* modifica la disciplina in materia di compensi da corrispondere al personale impegnato nell'espletamento delle procedure concorsuali del personale scolastico. In particolare, vengono inclusi tra i soggetti ai quali spetta un compenso, i componenti del Comitato tecnico-scientifico e della Commissione nazionale.

L'articolo 9-*quater* assegna alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale una posizione dirigenziale di livello non generale e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico.

L'articolo 10-*bis* introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico «Quota cento» con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito «non cumulabile».

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge, peraltro, che la *ratio* della norma in questione è sempre stata quella di pre-

vedere un tetto massimo di cinquemila euro lordi, per redditi da lavoro occasionale, con l'obiettivo di concedere una possibilità in più a quanti volessero aderire al trattamento pensionistico « Quota 100 », e non invece di consentire ai titolari di pensione anticipata di percepire un reddito aggiuntivo grazie ad un secondo lavoro.

Riconosce che, dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della norma, ci sia la necessità di valutare casi particolari in cui, a fronte di importi minimi percepiti quale reddito da lavoro non occasionale, si possa rischiare la restituzione dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile ». Ritiene, concludendo, che per evitare il verificarsi di questi casi-limite – dopo aver preso atto della pronuncia della Corte costituzionale – si possa intervenire con qualche correttivo normativo *ad hoc*.

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, giudica irragionevole che, per i titolari di pensione anticipata « Quota 100 », la percezione di importi minimi per lo svolgimento di qualche attività lavorativa comporti la sospensione dell'intera annualità pensionistica.

Auspica che il Governo sia intenzionato ad introdurre, con appositi correttivi, un principio di proporzionalità nell'attivazione del divieto di cumulo, come peraltro previsto da normative riferite a casi simili anche in altri Stati membri dell'Unione europea.

Concludendo, ritiene inoltre fondamentale attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla normativa in questione, facendo comunque seguire all'esito di essa un necessario intervento normativo al fine di superare le criticità emerse.

5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di *car design* e ingegneria *automotive* Italdesign.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), replicando, evidenzia che la risposta del Governo reca un quadro riassuntivo degli strumenti normativi che la Regione ha predisposto per sostenere il comparto produttivo dell'*automotive*.

Sottolinea, tuttavia, che nella sua risposta il Governo ha trattato in maniera marginale la vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo. Rileva, infatti, che il Governo si è limitato ad un impegno generico relativo all'attivazione di ogni strumento di propria competenza per evitare l'ennesima crisi aziendale.

Concludendo, chiede al Governo di non abbassare il livello di guardia e ribadisce l'obiettivo di mantenere i livelli occupazionali attuali. In caso contrario, fa presente che le ricadute negative si estenderebbero non solo all'indotto direttamente colpito, ma all'intero territorio nazionale.

5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), replicando, prende atto che il Governo nella sua risposta ha annunciato di voler emanare, in tempi brevi, una circolare al fine di indicare la corretta interpretazione del dettato normativo.

Auspica che tale circolare possa condurre ad includere, per ragioni di giustizia ed equità, anche gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligato-

ria nella platea dei soggetti a cui spetta l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025.

5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dario CAROTENUTO (M5S) replicando, fa presente come la risposta del Governo confermi che l'indirizzo e l'azione di questo siano volti al progressivo smantellamento del Reddito di cittadinanza, anche con l'introduzione di sempre maggiori vincoli burocratici. Ricorda, inoltre, che il Reddito di cittadinanza, come certificato da recenti dati Istat, dava sostegno a circa due milioni di famiglie.

Denuncia, invece, che il Supporto per la Formazione ed il Lavoro si è trasformato in quella che giudica essere una vera e propria trappola che spesso impedisce ai suoi potenziali beneficiari, per le diverse ragioni esposte nell'interrogazione in titolo, di usufruire della relativa misura. Aggiunge, inoltre, che in molti casi i destinatari della misura non hanno ricevuto alcun sostegno economico.

Chiede, inoltre, al Governo quale idea di politiche attive per il lavoro abbia, lamentando che sino ad ora lo stesso ha risposto solo con vuote promesse, nonostante migliaia di italiani siano in grossa difficoltà economica. Ritene che il Governo non abbia adottato alcuna misura volta a sostenere in maniera concreta i lavoratori, mentre, al contrario, lo stesso Esecutivo propone una visione solo punitiva della povertà. Conclude, denunciando dunque la visione ipocrita del Governo e evidenziando le chiare responsabilità di questo per l'inefficienza del sistema.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.55.

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, avendo sottoscritto l'interrogazione in apertura della seduta odierna, replica dando atto al Governo di essersi reso disponibile a mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione.

Fa notare che, al contrario di quanto sostiene il Governo nella risposta, la vertenza che coinvolge la Città di Castello non è una vicenda dal respiro prettamente locale. Ciò in quanto, come è noto, Sagecom è una multinazionale e dunque la decisione è ascrivibile ad una società che opera su scala non solo locale.

Fa presente che il suo gruppo è pronto a chiedere, da subito, al Governo di aprire un tavolo, assieme alle organizzazioni sindacali, per affrontare e risolvere positivamente, con la volontà di tutte le parti coinvolte, la vicenda in esame.

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, dichiara di aver ascoltato con molta attenzione la risposta del Governo relativa ad una vicenda che coinvolge circa settecento dipendenti con le loro famiglie.

Fa presente che le azioni contenute nel verbale di incontro sottoscritto da Meta System, dal Fondo Certina e dalle organizzazioni sindacali, cui fa riferimento il Governo nella risposta, devono essere accompagnate dalla realizzazione di un solido piano industriale di rilancio dell'azienda, che veda coinvolte anche le Regioni interessate, e sia in grado di dare sicurezze sul piano occupazionale ai lavoratori coinvolti producendo una ricaduta positiva non solo nelle province di Reggio Emilia e Varese, ma sull'intero territorio nazionale.

Conclude chiedendo al Governo non solo di monitorare le varie fasi della vicenda, ma di farsi carico del raggiungimento dell'obiettivo di mantenere la continuità occupazionale.

5-03899 Scotto: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ricorda che nei giorni in cui l'interrogazione in titolo è stata presentata, la vertenza relativa alla vicenda in esame si trovava in un momento di scontro molto duro tra le parti.

Fa presente, inoltre, che tale scontro ha avuto dei risvolti molto significativi anche dal punto di vista politico. Difatti, per la prima volta, lavoratori italiani e migranti hanno deciso di scioperare assieme, fianco

a fianco, per rivendicare unitamente i loro diritti.

Sulla vicenda, come riferisce anche il Governo nella risposta, è stato sottoscritto un accordo tra le parti, eppure ciò non sottrae da responsabilità l'azienda per le condizioni sanitarie e di lavoro nelle quali hanno dovuto svolgere la propria attività i lavoratori coinvolti. Difatti, fa presente che sulla vicenda è in corso una indagine dell'ispettorato del lavoro.

Evidenzia, tuttavia, che il Governo non ha inteso rispondere al nodo politico dell'interrogazione. Infatti, fa presente che in essa si chiedeva al Governo quali iniziative normative intendesse adottare per rivedere la legge n. 443 del 1985 al fine di far ricomprendere il lavoro somministrato nel computo dimensionale.

Su tale materia, peraltro, aggiunge che durante l'*iter* di approvazione del cosiddetto collegato lavoro il Partito Democratico aveva aspramente criticato l'eliminazione del tetto al lavoro somministrato.

L'urgenza di rivedere la normativa in questione è data da vicende come quella in esame, nella quale l'azienda Giuliani risulta essere composta solo da undici lavoratori dipendenti, a fronte di ben centocinquanta lavoratori somministrati.

Conclude annunciando, quindi, che il suo gruppo sta studiando una normativa alternativa che preveda un tetto al lavoro somministrato.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. 2420 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2420, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 1-*bis* introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010;

preso atto inoltre delle modifiche alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame;

rilevato che l'articolo 2-*bis* dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza;

considerato inoltre che l'articolo 9 modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico « Quota cento » con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito « non cumulabile ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ringraziano gli Onorevoli Interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, si rappresenta quanto segue.

Il quadro normativo vigente stabilisce per alcuni trattamenti pensionistici, tra cui Quota 100, l'incumulabilità con i redditi da lavoro. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, la pensione « Quota 100 » non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In merito al profilo del regime di incumulabilità, sono state dettate apposite istruzioni operative con la circolare INPS n. 11 del 2019, nella quale è stato precisato che « I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi ».

Con successiva circolare INPS n. 119 del 2019, è stato ulteriormente specificato che « Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento ».

A fronte di tale quadro normativo e procedurale di riferimento, è opportuno richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022 nella quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha statuito che il divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.

Tale posizione è stata tra l'altro confermata anche dall'interpretazione resa nella sentenza n. 30994/2024 della Corte di Cassazione, laddove è stato chiarito che « la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento ». In particolare, osserva la Corte di Cassazione come la privazione del trattamento pensionistico non determina una violazione dell'articolo 38 della Costituzione, in quanto la ripresa dell'attività lavorativa da parte del pensionato introduce un elemento fattuale che si colloca in contraddizione con il presupposto richiesto per l'accesso alla misura e, cioè, la definitiva uscita dal mercato del lavoro.

Concludo osservando che, considerata la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 14, comma 3 del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disciplina dell'incumulabilità tra Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente e autonomo, il Governo ravvisa l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale, ai fini dell'adozione di eventuali interventi normativi.

ALLEGATO 3

5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di *car design* e ingegneria automotive Italdesign.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione produttiva e occupazionale dell'azienda Italdesign, specializzata nel *design* e nell'ingegneria automobilistica.

Acquisite le informazioni dagli uffici tecnici del Ministero del lavoro e dalla regione Piemonte, rappresento quanto segue.

La regione Piemonte ha rappresentato che da anni l'andamento del settore manifatturiero in Piemonte è oggetto di intervento con misure strutturali ed emergenziali a tutela delle produzioni e dei lavoratori.

La produzione di automobili rimane infatti un pilastro del sistema economico e produttivo del Piemonte e in questo senso la regione ha intrapreso diverse linee di azione per sostenere e incrementare i livelli produttivi, promuovendo anche l'innovazione tecnologica attraverso il sostegno a programmi di ricerca e sviluppo.

La regione Piemonte, attraverso i fondi strutturali europei, ha posto il comparto della mobilità tra gli ambiti di specializzazione regionale verso i quali indirizzare le risorse per sostenere gli investimenti aventi come scopo quello della ricerca e dello sviluppo di prodotti.

Oltre a tali misure, la regione sta lavorando in raccordo con il Governo e gli altri interlocutori istituzionali al fine di sviluppare una strategia di lungo periodo che possa dare risposte concrete al comparto.

A tal riguardo la Giunta regionale ha presentato la misura « di indennità di formazione » che prevede un'integrazione economica in busta paga per i lavoratori in cassa integrazione o in contratto di solidarietà che si impegnano in percorsi di riqualificazione, con uno stanziamento di 20 milioni di euro a valere sul Programma GOL. L'indennità è estesa fino a 600 ore nel primo ciclo di formazione, con l'erogazione in busta paga direttamente tramite INPS, rendendo così l'accesso alle risorse più semplice e rapido.

L'obiettivo è quello di riportare i lavoratori ai livelli di capacità di spesa dello stipendio intero, offrendo loro ore di formazione per la propria riqualificazione professionale.

Inoltre, la competente Direzione generale del Ministero del lavoro ha riferito che non risultano agli atti richieste di integrazioni al reddito dalla società Italdesign – Giugiaro s.p.a.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, offre sin da subito la disponibilità a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per evitare che si concretizzi l'ennesima crisi aziendale, che rischi di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con possibili ricadute negative sul complessivo tessuto socio economico del territorio nazionale.

ALLEGATO 4

5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 riconosce un incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano maturato, nell'anno 2025, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 o di pensione anticipata flessibile ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Nello specifico, il comma 161, sostituendo l'articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023, amplia il campo di applicazione della fattispecie con l'estensione dell'incentivo anche agli assicurati che maturano, nell'anno 2025, i requisiti per l'ac-

cesso al trattamento pensionistico anticipato ed introduce, quale ulteriore agevolazione, l'esclusione delle somme corrisposte al lavoratore dalla base imponibile fiscale.

Con questa nuova previsione in ogni caso non viene chiarito, se tra i destinatari dell'agevolazione dell'esclusione della base imponibile fiscale delle somme corrisposte al lavoratore siano inclusi anche i lavoratori dipendenti iscritti alla gestione pubblica.

Al riguardo, si osserva che la problematica sopra descritta ha già formato oggetto di approfondimenti tecnici da parte del Ministero del lavoro e dell'INPS, ai fini della predisposizione di un'apposita circolare, da adottare in tempi brevi, per una corretta interpretazione del dettato normativo e di ciò che ne deriverebbe in termini di relativi effetti applicativi.

ALLEGATO 5

5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente le condizioni di accesso alla proroga della misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Al riguardo, voglio ricordare che la legge di bilancio 2025, modificando la disciplina di questo importante strumento di politica attiva, al comma 198 dell'articolo 1, ha previsto l'incremento dell'importo mensile della misura da 350 euro a 500 euro e ha consentito un ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione per i beneficiari che stanno frequentando corsi di formazione.

Il limite temporale di dodici mesi di erogazione della misura è infatti prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione.

A tale novella legislativa hanno fatto seguito specifici messaggi dell'INPS e una nota del 10 febbraio scorso del Ministero del lavoro, con la quale sono state fornite indicazioni operative alle regioni e, per il loro tramite, ai Centri per l'impiego.

Nella nota è stato precisato che la proroga della misura è subordinata all'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato e il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

È importante specificare che è cura dei Centri per l'Impiego procedere all'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato durante la frequenza dell'attività formativa e, ai fini della proroga, è necessario che il cittadino stia ancora partecipando ad una delle attività formative consentite. Prima del termine della misura e, comunque, non oltre l'ultima mensilità.

Per beneficiare della proroga della misura SFL, dunque, non è richiesta la presentazione di una nuova domanda, semplificando così il processo per i lavoratori coinvolti.

Tra le indicazioni operative, si prevede la proroga della misura quando è presente per il cittadino una domanda per supporto formazione e lavoro ancora attiva e per quei beneficiari per i quali in Scheda Professionale risulti registrato un corso di formazione che abbia una data di conclusione successiva alla data del termine della fruizione della misura SFL.

La proroga è ammessa esclusivamente con riferimento allo specifico corso o attività formativa che il cittadino sta frequentando ed è fondamentale che il beneficiario stia frequentando un corso di formazione che si concluda dopo le 12 mensilità di fruizione.

Concludo, pertanto, assicurando la coerenza dell'intervento normativo sottesa alla *ratio* volta a garantire un supporto continuo ai lavoratori in formazione, facilitando l'accesso a opportunità di sviluppo professionale e soprattutto verso un'attività formativa portata a vanti dall'inizio alla fine.

ALLEGATO 6

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente le iniziative volte ad evitare la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori da parte della multinazionale francese Sagemcom.

Al riguardo, sulla questione sono state interpellate le Istituzioni regionali e locali competenti e acquisiti gli elementi informativi, rappresento quanto segue.

La regione Umbria ha riferito che con nota dell'8 gennaio 2025 l'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali e per conoscenza all'Agenzia ARPAL Umbria, l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo.

Con la successiva nota del 19 febbraio 2025, la Sagemcom ha comunicato all'Agenzia ARPAL Umbria il raggiungimento di un accordo sindacale che riduce da 39 a 37 il numero degli esuberanti.

La regione Umbria ha, altresì, riferito che da quanto si apprende dagli organi di stampa l'azienda fermerà l'attività nel mese di luglio 2025 (e non più ad aprile come inizialmente annunciato) ed il posticipo con-

sentirà di attivare una procedura di mobilità e di incentivi all'esodo calibrati sui lavoratori, anche in base all'anzianità di servizio.

Inoltre, si prevede per meno di un terzo dei lavoratori la ricollocazione in Sacofgas, azienda che ha sede nello stesso stabilimento di Città di Castello e produce sempre contatori, mentre per gli altri lavoratori sono stati quantificati gli incentivi definiti in base all'anzianità (tra 9 e 16 mensilità) oltre alla possibilità di accedere a percorsi di formazione finalizzati al reinserimento sul mercato del lavoro, che saranno finanziati dalla stessa Sagemcom.

Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, considerato che la vertenza ha rilevanza prettamente locale, qualora richiesto, è disponibile a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per affrontare questa crisi aziendale che rischia di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con possibili ricadute negative sul complessivo tessuto socioeconomico del territorio umbro.

ALLEGATO 7

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione occupazionale della Società *Meta System*, operante nel settore della progettazione e produzione di sistemi elettronici avanzati per l'*automotive*, con sede legale e operativa a Reggio Emilia e unità produttiva anche nella provincia di Varese.

Al riguardo, sono state interpellate le regioni Emilia-Romagna e Lombardia che hanno assunto un ruolo attivo e di coordinamento tra i soggetti coinvolti, nel rispetto delle competenze istituzionali, promuovendo il dialogo tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni.

Acquisite le informazioni, rappresento che la Società costituisce un presidio tecnologico e produttivo di rilievo nel contesto della filiera automobilistica regionale e nazionale che ha avviato, nel corso del secondo semestre 2024, un percorso di progressivo peggioramento della propria situazione economico-finanziaria, culminato con la presentazione, nel mese di dicembre 2024, di domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'articolo 44 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza presso il Tribunale di Bologna.

In seguito a tale atto, la società ha attivato gli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela dell'occupazione nelle fasi di crisi aziendale. In particolare, sotto il profilo degli ammortizzatori sociali e in particolar modo per gli interventi della cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresento che:

per la sede di Reggio Emilia, l'ultimo provvedimento di solidarietà è stato adottato, mediante il decreto direttoriale n. 61/2025, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al

30 giugno 2025, in favore di n. 434 lavoratori, su complessivi n. 580

per la sede di Mornago (Varese) a seguito della sottoscrizione del contratto di solidarietà, sono stati posti in Cassa integrazione straordinaria, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, n. 138 lavoratori, su un organico complessivo di n. 580 unità.

Al riguardo, per la sede di Mornago, la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro ha precisato che a seguito di successivo verbale d'accordo sindacale sottoscritto lo scorso 24 febbraio è stato convenuto di interrompere anticipatamente, a decorrere dal 25 febbraio 2025, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale « per il miglioramento della situazione degli ordini di lavoro ricevuti dall'impresa interessata ».

Per quanto riguarda la continuità produttiva, abbiamo appreso che ad aprile scorso il gruppo Certina, società finanziaria in Baviera, ha depositato la proposta definitiva per l'acquisizione dell'azienda presentandola ai commissari giudiziali e alle rappresentanze sindacali in un incontro svoltosi presso la sede di *Meta System*.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, espressamente interpellato, ha riferito che in data 14 aprile 2025 si è svolto il tavolo plenario riguardante la situazione produttiva della società. In quella sede i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti del fondo Certina, le Istituzioni regionali e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* hanno approfondito gli aspetti dell'offerta presentata per il ramo d'azienda.

I rappresentanti di *Meta System* hanno riferito che avrebbero presentato il piano concordatario al Tribunale di Bologna per poter accedere alla procedura di concordato preventivo e hanno sottolineato che il

piano si basa sulla continuità indiretta garantita dal fondo di investimento Certina, che ha presentato alla società un'offerta per acquisire l'intero complesso aziendale e mantenere la totalità dell'organico dei dipendenti, illustrando gli aspetti fondamentali dell'offerta per l'acquisizione dell'azienda. Tale trattativa è poi proseguita nelle settimane successive fino al 30 aprile 2025, durante la quale *Meta System*, Fondo Certina, Organizzazioni Sindacali territoriali di Reggio Emilia e Varese, oltre alle Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale di incontro sindacale in cui si divideva un percorso di contratto di soli-

darietà anticipato dall'azienda, la predisposizione di un piano industriale di rilancio aziendale e la gestione degli aspetti operativi legati all'acquisizione del ramo d'azienda *Meta System*.

Concludo sottolineando che tutte le istituzioni nazionali e locali hanno confermato il proprio impegno finalizzato ad un attento e costante monitoraggio sull'operazione in corso. In particolare, l'obiettivo è quello di raggiungere la soluzione ottimale per la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 8

5-03899 Scottò: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Il tema del miglioramento delle condizioni lavorative, soprattutto in termini di sicurezza sul lavoro, è di grande importanza per il Ministero del lavoro e per il Governo che ha realizzato e continua a porre in essere ogni azione necessaria finalizzata a garantire la piena tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il quesito del presente atto di sindacato ispettivo fa riferimento, in particolare, alla tutela dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.

I lavoratori in somministrazione, in base alla normativa vigente, non sono computati ai fini dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, anche a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, con l'articolo 10 della legge n. 203 del 2024.

Ciò detto, in merito agli aspetti attinenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è doveroso chiarire che i lavoratori in somministrazione devono sempre essere computati nell'organico dell'azienda utilizzatrice ai fini dei relativi adempimenti.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro costituisce, dunque, uno strumento adeguato ai fini della tutela dei lavoratori in argomento.

All'utilizzatore spetta, infatti, l'obbligo di assicurare la formazione di base riferita alla sicurezza, di fornire la sorveglianza sanitaria e assicurare ai lavoratori in somministrazione sistemi di protezione e DPI.

Segnalo, inoltre, che il quadro sanzionatorio in materia di somministrazione frau-

dolenta è stato recentemente novellato con il decreto-legge n. 10 del 2024, che ha introdotto un apparato sanzionatorio più rigoroso per scoraggiare l'utilizzo di pratiche illecite.

In merito, inoltre, alla tipologia del CCNL da applicare, si ricorda che in conformità al principio della libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della Costituzione, la scelta di un determinato CCNL rientra nell'autonomia delle parti contrattuali.

Più specificamente per quanto attiene agli aspetti di natura ispettiva relativi al caso oggetto di interrogazione, rappresento che è stato interpellato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha riferito che il competente ufficio territoriale di Rimini-Forlì-Cesena ha effettuato accertamenti ispettivi presso la sede di Forlì-Cesena, unitamente a funzionari dell'ASL di Forlì, a seguito della pubblicazione di articoli sui giornali locali riguardanti le condizioni di lavoro e di sicurezza illegali dell'impresa Giuliani Arredamenti SRL nonché alla conseguente richiesta del Prefetto di Forlì-Cesena del 22 aprile 2025.

Dai primi riscontri del sopralluogo per la verifica della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dalle prime informazioni raccolte è emerso quanto segue.

La documentazione di lavoro relativa alle tre realtà imprenditoriali presenti, con riferimento al periodo gennaio 2024 – aprile 2025 e relativa a tutti i lavoratori occupati/somministrati è attualmente in fase di verifica da parte dell'Ispettore incaricato.

Inoltre, l'INL ha riferito che, a seguito di un successivo confronto con il referente dell'associazione di categoria, è stata acquisita conoscenza dell'accordo integrativo

aziendale sottoscritto in data 14 maggio 2025, con il quale l'impresa « Giuliani Arredamenti S.r.l. » si impegna alla stabilizzazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 84 lavoratori precedentemente impiegati tramite le Agenzie per il Lavoro « Etjca » e « Gi Group ».

In conclusione, si assicura la massima attenzione da parte del Ministero del lavoro nonché l'attività di vigilanza messa in atto dall'INL che proseguirà per verificare il rispetto, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione.